
Condizioni generali di intervento e di riscossione per le rappresentazioni sotto forma di spettacolo dal vivo (CGSV)

Versione 1.0

1. Campo d'applicazione

- 1.1. Le utilizzazioni sotto forma di spettacolo dal vivo delle opere del repertorio della SSA sono soggette all'applicazione delle presenti condizioni generali.
- 1.2. Per «repertorio della SSA» si intende qualsiasi opera di spettacolo dal vivo creata dalle autrici e dagli autori membri della SSA, nonché dalle autrici e dagli autori rappresentati dalla SSA in Svizzera in applicazione di mandati di rappresentanza con società straniere. È equiparato alle autrici e agli autori qualsiasi altro titolare di diritti che ne ha affidato l'esercizio alla SSA tramite un mandato di gestione basato sul suo statuto, oppure a una società estera che la SSA rappresenta in Svizzera.
- 1.3. Per «ente utilizzatore» si intende qualsiasi impresario di spettacolo – produttore, organizzatore, promotore, emittente, compagnia professionale – nonché qualsiasi ente utilizzatore occasionale (compagnia amatoriale, associazione ecc.) e più in generale qualsiasi persona che sfrutti un'opera di questo repertorio.
Per «ente produttore» si intende chi coordina e raccoglie i mezzi necessari alla realizzazione della produzione dello spettacolo; esso deve ottenere le autorizzazioni pertinenti al diritto d'autore.
Per «ente organizzatore» si intende l'ente che controlla l'accesso del pubblico allo spettacolo.
Si ritiene che ogni ente utilizzatore abbia preso conoscenza e accettato tutte le clausole delle presenti condizioni generali, fatte salve, da un lato, le condizioni particolari derivanti dagli accordi stipulati dalla SSA e, dall'altro, la facoltà delle autrici e degli autori di stabilire condizioni a loro più favorevoli.
- 1.4. Per «utilizzazioni da parte delle compagnie amatoriali» si intendono rappresentazioni effettuate da compagnie o da gruppi la cui maggioranza dei partecipanti (attrici/attori, registe/registi, tecnici ecc.) non riceve alcun compenso per la propria partecipazione allo spettacolo e che esercita tale attività al di fuori del tempo dedicato alla propria attività professionale e alla propria famiglia.
- 1.5. Per qualsiasi rappresentazione in Svizzera, le presenti condizioni generali prevalgono su qualsiasi accordo stipulato tra terzi che preveda condizioni inferiori alle condizioni standard della SSA, basate ad esempio su tariffe applicabili a territori diversi da quello svizzero.
- 1.6. Le presenti condizioni si applicano anche agli spettacoli trasmessi in live streaming, ossia in diretta su un sito web, una piattaforma o un'applicazione mobile, alle condizioni e nei limiti pubblicati per questa forma di utilizzazione sul sito www.ssa.ch.
- 1.7. La forma elettronica è ammessa per le comunicazioni ad eccezione dei documenti o dei casi segnalati.
- 1.8. Le formulazioni al singolare si applicano per analogia a qualsiasi forma plurale.



2. Domanda di autorizzazione preliminare alle rappresentazioni

- 2.1. Qualsiasi utilizzazione sotto forma di spettacolo dal vivo da parte di un ente produttore deve essere oggetto di una domanda di autorizzazione indirizzata alla SSA, preliminarmente alle rappresentazioni e in vista del rilascio di un'autorizzazione (licenza).
- 2.2. La domanda deve essere formulata per iscritto e deve essere inviata da tre a sei mesi prima della data prevista o effettiva della prima rappresentazione, prima dell'inizio delle prove e prima di qualsiasi comunicazione dello spettacolo al pubblico, utilizzando i moduli pubblicati sul sito www.ssa.ch. Si consiglia di osservare un termine di dodici mesi per gli adattamenti.
- 2.3. La SSA trasmette la domanda al più presto all'autrice o all'autore al fine di ottenere il suo consenso, alle condizioni previste qui di seguito. Sono fatti salvi i casi in cui la SSA è stata autorizzata dall'autrice o dall'autore a rilasciare o rifiutare direttamente le rappresentazioni che presentano determinate caratteristiche.
- 2.4. Qualsiasi ente che ospiti uno spettacolo dal vivo appartenente al repertorio della SSA è tenuto a verificare che l'ente ospitato sia in possesso di un'autorizzazione, in mancanza della quale si assume la responsabilità solidale nei confronti dell'autrice o dell'autore e della SSA.
- 2.5. Qualsiasi rappresentazione non autorizzata di un'opera del repertorio della SSA costituisce una violazione del diritto d'autore, passibile di azioni legali dinanzi alle giurisdizioni civili e penali e di sanzioni ai sensi della legge federale sul diritto d'autore (LDA).

3. Contenuto della domanda di autorizzazione

- 3.1. L'ente produttore che richiede un'autorizzazione è tenuto a inviare alla SSA il modulo disponibile a tal fine, indicando tutti gli elementi indispensabili al rilascio dell'autorizzazione, segnatamente:
 - l'indicazione precisa dell'opera o delle opere che compongono lo spettacolo dal vivo: opera principale (opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica ecc.) e opere aggiuntive (musiche di scena, testi aggiuntivi, coreografie aggiuntive ecc.) nonché la loro rispettiva durata;
 - se del caso, il nome della traduttrice o del traduttore;
 - se del caso, il nome dell'adattatrice o dell'adattatore, una nota di intenti e la quota dei diritti rivendicata per il lavoro di adattamento;
 - il nome del responsabile della regia;
 - il territorio e la durata richiesti per l'utilizzazione;
 - il numero di rappresentazioni previste;
 - l'utilizzazione sotto forma di live streaming o meno;
 - l'accompagnamento o meno di soprattitoli (lingua, nomi dell'autrice o dell'autore).



3.2. Non appena ne viene a conoscenza, l'ente produttore è tenuto a trasmettere alla SSA i seguenti elementi:

- il calendario delle rappresentazioni o il programma della tournée, al più tardi due settimane prima delle prime rappresentazioni;
- qualsiasi modifica apportata a tale calendario o al programma della tournée;
- tutte le rappresentazioni scolastiche e private;
- nome ed indirizzo dei responsabili del pagamento dei diritti d'autore;
- qualsiasi cambiamento nella collaborazione intervenuto nel corso della creazione di un'opera.

3.3. Su espressa richiesta della SSA, l'ente produttore le trasmette copia dei contratti di cessione, di co-produzione o di co-realizzazione dello spettacolo nonché i relativi allegati e/o appendici. Le parti possono nascondere le informazioni confidenziali ma non rilevanti ai fini dell'applicazione delle presenti condizioni generali.

4. Rilascio ed estensione dell'autorizzazione di rappresentazione

4.1. Per le utilizzazioni professionali, viene stipulato un contratto di rappresentazione specifico tra l'autrice o l'autore e l'ente produttore. Tale contratto è indirizzato all'ente produttore e deve essere rinviato alla SSA entro 15 giorni, datato e firmato dalle persone debitamente autorizzate a impegnare l'ente produttore. Il contratto controfirmato dalla SSA viene rinviato per posta all'ente produttore, che solo a quel punto diventa beneficiario dell'autorizzazione. Se autorizzata, la SSA firma tale contratto in vece dell'autrice o dell'autore, nonché delle sue o dei suoi rappresentanti.

4.2. Per le utilizzazioni da parte di compagnie amatoriali e in casi particolari di utilizzazioni professionali, l'autorizzazione può essere comunicata dalla SSA per via elettronica o tramite lettera postale. In assenza di obiezioni entro 15 giorni, i termini si considerano accettati dalla beneficiaria o dal beneficiario dell'autorizzazione.

4.3. Le autorizzazioni sono limitate alle utilizzazioni dell'opera sotto forma di spettacolo dal vivo e, se del caso, di spettacolo trasmesso in live streaming. Qualsiasi altra forma di utilizzazione, segnatamente mediante registrazione su supporto audiovisivo, necessita della stipula di un contratto specifico.

4.4. Di norma, le autorizzazioni vengono rilasciate per una durata di tre anni e non sono trasferibili. È possibile derogare a tale durata previo accordo espresso e scritto della SSA per una durata massima di sei anni.

4.5. Se l'ente produttore non adempie agli obblighi che gli incombono in virtù del contratto di rappresentazione stipulato con l'autrice o l'autore e la SSA, e se tale inadempienza persiste alla scadenza di un termine di trenta giorni fissato dalla SSA mediante diffida, il contratto di rappresentazione viene risolto dall'autrice o dall'autore e dalla SSA con effetto immediato alla scadenza di tale termine, senza formalità né riserve, salvo eventuali danni e interessi. In tal caso, l'autorizzazione di rappresentazione concessa dal contratto di rappresentazione cessa con effetto immediato, con l'onere per l'ente produttore di assumersi tutte le conseguenze di tale cessazione nei confronti dei suoi partner contrattuali terzi.



5. Diritto morale dell'autrice o dell'autore

5.1. Il diritto morale è espressamente riservato dall'autrice o dall'autore. La beneficiaria o il beneficiario di un'autorizzazione di rappresentazione è responsabile in solido nei confronti dell'autrice o dell'autore per eventuali violazioni dei suoi diritti morali, in particolare qualsiasi violazione del suo diritto di paternità e del diritto al rispetto dell'integrità della sua opera.

Salvo consenso espresso dall'autrice o dall'autore, l'ente utilizzatore non può modificare il titolo dell'opera, apportare tagli o consentire agli interpreti di alterarne il contenuto. L'autrice o l'autore, o le persone autorizzate a salvaguardare i suoi interessi, possono assistere alle prove della sua opera. Salvo diversa indicazione dell'autrice o dell'autore o della SSA, il nome dell'autrice o l'autore deve figurare tassativamente su tutti i documenti redatti dall'ente utilizzatore e destinati ad essere comunicati al pubblico. La beneficiaria o il beneficiario dell'autorizzazione impone il rispetto di questi obblighi, di cui rimane solidalmente responsabile, a qualsiasi ente organizzatore ospitante lo spettacolo e a qualsiasi intermediario.

6. Tariffe – utilizzazioni in Svizzera

6.1. La SSA applica la formula più favorevole all'autrice o all'autore, vale a dire quella che porta all'importo più elevato tra i tre calcoli seguenti: percentuale degli incassi, percentuale del prezzo di cessione o minimo garantito in base alla capienza della sala. Le percentuali e gli importi forfettari sono distinti per le utilizzazioni professionali e quelle da parte di compagnie amatoriali. In ogni caso, l'importo a fattura emessa sarà minimo di CHF 60.-.

6.2. Per quanto possibile, queste tariffe saranno comunicate all'ente organizzatore prima delle rappresentazioni. Se la SSA non conosce ancora le condizioni precise di riscossione, esse saranno comunicate con la dicitura «con riserva».

6.3. In ogni caso, l'autrice o l'autore può fissare condizioni superiori.

6.4. Utilizzazioni professionali

Per l'opera principale, la SSA applica la formula più favorevole all'autrice o all'autore tra le varianti seguenti:

- aliquota del 12% degli incassi
- aliquota del 12% del prezzo di cessione
- minimo garantito secondo la capienza della sala: CHF 1.20 a posto e a rappresentazione.

Per un'opera aggiuntiva, si applicano le stesse regole in funzione della durata dell'opera. Al minuto, l'aliquota sarà dello 0,12% e il minimo garantito di CHF 0.012 a posto e a rappresentazione. L'aliquota è limitata al 6% o a CHF 0.60 a posto nel caso di riscossione del minimo garantito in base alla capienza.



6.5. Utilizzazioni da parte di compagnie amatoriali

Per l'opera principale, la SSA applica la formula più favorevole all'autrice o all'autore tra le varianti seguenti:

- aliquota del 15% degli incassi
- aliquota del 15% del prezzo di cessione
- minimo garantito secondo la capienza della sala:
 - fino a 100 posti: CHF 115.- a rappresentazione
 - da 101 a 300 posti: CHF 150.- a rappresentazione
 - più di 300 posti: CHF 180.- a rappresentazione

Questi importi minimi non sono applicabili nel caso di ingressi gratuiti (v. art. 6.6.5.), per i quali il minimo garantito a posto è fissato a CHF 1.20.

In assenza di una domanda di autorizzazione pervenuta alla SSA un mese prima delle rappresentazioni o in caso di rappresentazioni annunciate a posteriori, si applica un aumento del minimo garantito a CHF 250.- per rappresentazione, senza pregiudizio per eventuali danni o interessi aggiuntivi che potrebbero essere rivendicati dall'autrice o dall'autore.

Per un'opera aggiuntiva si applicano le stesse regole in funzione della durata dell'opera. Al minuto, l'aliquota sarà dello 0,12% e il minimo garantito di CHF 0.012 a posto e a rappresentazione. L'aliquota è limitata al 6% o a CHF 0.60 a posto nel caso di riscossione del minimo garantito in base alla capienza.

Le aliquote, gli importi forfettari e le maggiorazioni applicabili alle compagnie **affiliate alla FSSTA e alla FFSI** sono pubblicati sul sito www.ssa.ch.

6.6. Definizioni delle basi di calcolo

6.6.1. Costituiscono gli incassi:

- il ricavato di tutti i biglietti venduti, calcolato al prezzo di vendita al pubblico;
- la quota parte degli abbonamenti stagionali;
- l'importo delle collette, segnatamente «al cappello»;
- l'importo della sovvenzione o del sostegno specifico incassato dall'ente utilizzatore e accordato a biglietto o a rappresentazione per ridurre il prezzo d'ingresso di determinate categorie di spettatrici o spettatori;
- per le manifestazioni commemorative o eventi pluriennali simili, gli ingressi gratuiti offerti agli sponsor o a partner analoghi che dovranno essere stimati secondo modalità convenzionali;
- ad eccezione della deduzione delle imposte comunali o cantonali prelevate sui biglietti, delle spese di biglietteria definite al punto 6.6.4 e, se del caso, dell'IVA, non è ammessa alcuna altra deduzione.

6.6.2. Il prezzo di cessione, ossia il prezzo d'acquisto o il prezzo di vendita dello spettacolo, è l'importo dovuto dall'ente organizzatore per ospitare lo spettacolo, a prescindere dalla forma (prezzo di vendita, importo forfettario, garanzia di incasso, preacquisto ecc.). Se sono specificate separatamente nel contratto di cessione, le spese accessorie quali trasferte, alloggio, diaria, spese di trasporto delle scenografie e delle attrezzature tecniche non sono considerate dalla SSA come parte integrante del prezzo di cessione. In mancanza del prezzo di cessione, il calcolo si basa sull'importo totale dei compensi lordi degli artisti.



In caso di co-produzione, il prezzo di cessione deve essere specificato separatamente nel contratto di co-produzione, pena la facoltà della SSA di considerare l'intero contributo alla co-produzione come prezzo di cessione; essa ha inoltre il diritto di richiedere la presentazione di qualsiasi giustificativo contabile agli enti interessati o di procedere a stime.

- 6.6.3. Per **capienza** si intende il numero di posti disponibili per il pubblico nella sala in cui si svolge la rappresentazione. Se le rappresentazioni non si sono svolte in una sala ed è impossibile calcolare i diritti sulla base degli incassi o del prezzo di cessione, l'ente utilizzatore comunicherà alla SSA la capienza applicabile al calcolo basato sul numero di posti a sedere; in mancanza di tale informazione, la SSA ha la facoltà di stimare tale capienza.
- 6.6.4. Le **spese di biglietteria** possono essere oggetto di una detrazione forfettaria pari al 5% degli incassi, o di una detrazione massima in ragione del 13% degli incassi se la dichiarazione degli incassi è accompagnata spontaneamente dai documenti giustificativi redatti dal terzo incaricato. Non possono essere dedotte le spese di transazione bancaria, nonché le spese legate alle prestazioni offerte da terzi incaricati che non sono chiaramente legate al sistema di prenotazione o vendita di biglietti.
- 6.6.5. Gli **ingressi gratuiti** («inviti») sono limitati al 10% della capienza di una rappresentazione, escluse le quote degli sponsor, le servitù delle sale e i contingenti ceduti ai partner mediatici convenzionati o ai partner di comunicazione analoghi. Il numero di ingressi gratuiti in eccesso sarà oggetto di una riscossione sulla base di un minimo garantito a posto. Tuttavia, su richiesta dell'ente organizzatore, la SSA può tollerare a sua discrezione una quota di inviti superiore al 10% senza fatturare i diritti corrispondenti, in particolare se l'ente organizzatore ha fatto ricorso poco prima delle rappresentazioni a metodi volti a garantire un'affluenza sufficiente o se è opportuno sostenere gli sforzi di promozione dello spettacolo nell'ambito di tournée nazionali; la presente disposizione non si applica alle manifestazioni commemorative e a eventi pluriennali simili.

6.7. Casi particolari

- 6.7.1. Per le **rappresentazioni scolastiche** le condizioni previste per le utilizzazioni professionali si applicano con la particolarità che il prezzo di cessione viene preso in considerazione solo in caso di totale assenza di incassi e che il minimo garantito viene calcolato esclusivamente sulla base dei posti effettivamente occupati. L'importo della sovvenzione o del sostegno specifico incassato dall'ente utilizzatore e accordato a biglietto o a rappresentazione è considerato come un incasso. Tuttavia, per gli spettacoli destinati esclusivamente alle scuole primarie e secondarie, se il contratto di cessione (o di ingaggio) è firmato da un'autorità scolastica o da un Comune e lo spettacolo si svolge all'interno della scuola o in una sala polivalente occupata dall'autorità scolastica a tale scopo, il calcolo sarà effettuato sulla base di un importo forfettario: CHF 80.- a rappresentazione per l'opera principale e CHF 30.- a rappresentazione per un'opera aggiuntiva; l'autrice o l'autore può tuttavia fissare condizioni superiori.
- 6.7.2. L'utilizzazione sotto forma di **live streaming** è oggetto di un supplemento la cui tariffazione è pubblicata sul sito www.ssa.ch.



- 6.7.3. Le **performance di apertura** sono soggette a un supplemento calcolato secondo le modalità summenzionate ai punti 6.1 a 6.6, con un'aliquota ridotta tuttavia allo 0,5%. Il supplemento è a carico dell'ente che ha preso l'iniziativa d'ingaggiare l'artista/gli artisti di apertura; di conseguenza, questa parte può essere dedotta dalla quota dei diritti dell'opera principale. In caso di pluralità di interventi in apertura, il supplemento si intende per l'insieme delle opere e sarà ripartito in parti uguali tra di esse.
- 6.7.4. Per gli **spettacoli di comicità** realizzati da artiste o artisti emergenti, la SSA ha la facoltà d'intervenire sulla base di un importo forfettario. Per i festival d'umorismo si applicano le condizioni ordinarie di utilizzazione professionale.
- 6.7.5. I **sopratitoli** in una lingua diversa da quella in cui è allestito lo spettacolo sono oggetto di un supplemento calcolato in base alle condizioni summenzionate; tuttavia l'aliquota è ridotta al 2% e il minimo garantito a CHF 0.20 a posto. Qualora i sopratitoli siano disponibili esclusivamente su dispositivi consegnati individualmente, il minimo garantito sarà calcolato sulla base del numero effettivo di utenti.
- 6.7.6. **Se la SSA non rappresenta l'integralità degli autori di un'opera**, essa riduce l'aliquota in base alla chiave di ripartizione che le è stata comunicata o alla quota rivendicata dalle autrici e dagli autori rappresentati. Le autrici e gli autori i cui diritti costituiscono il repertorio della SSA non possono rinunciare a una parte di diritti, il che implica che la loro quota deve essere superiore allo 0%.
- 6.7.7. **Spettacoli coreografici:** nel caso di musica preesistente non gestita dalla SSA, l'aliquota è ridotta in base alla durata di tale musica e sarà calcolata secondo la seguente formula matematica:
- $$aliquota - \frac{\frac{1}{3} aliquota}{durata dello spettacolo} \times durata delle musiche non gestite$$
- 6.7.8. Se lo spettacolo comprende per oltre il **50% della sua durata musica protetta da piccoli diritti** (ossia di competenza della SUIZA), l'aliquota è ridotta della durata di tale musica e sarà calcolata secondo la seguente formula matematica:
- $$aliquota - \frac{\frac{1}{2} aliquota}{durata dello spettacolo} \times durata delle musiche protette da piccoli diritti$$
- È responsabilità dell'ente produttore e/o debitore indicare alla SSA la durata della musica protetta da piccoli diritti.
- 6.7.9. Per le **cene spettacolo** verrà preso in considerazione il prezzo del biglietto senza il pasto. Se non esistono prezzi separati, il costo del pasto fissato sulla base dei giustificativi sarà detratto dal prezzo del biglietto «pasto compreso» fino a concorrenza del 50% di tale prezzo, al fine di calcolare l'importo applicabile per la riscossione dei diritti della SSA. Per «pasto» si intende un menù composto almeno da un piatto principale nonché da un antipasto o un dessert. Se oltre al pasto allo spettacolo sono abbinati altri servizi che aumentano il prezzo del biglietto d'ingresso, la SSA terrà conto solo del prezzo del biglietto d'ingresso allo spettacolo vero e proprio, riservandosi il diritto di richiedere i relativi giustificativi.
- 6.7.10. Per gli spettacoli nei quali la SSA interviene solo **per una parte del programma** oggetto di un prezzo d'ingresso unico: le basi di calcolo saranno adattate in funzione della durata del programma, ossia pro rata temporis.



- 6.7.11. Se lo spettacolo può essere visto o ascoltato in un **luogo diverso dalla sala dove è rappresentato**, senza che vi sia alcun prezzo di cessione né vendita di biglietti, la SSA è autorizzata a riscuotere un supplemento, calcolato in base alla capienza.
- 6.7.12. Per tutti gli altri casi di **programmi compositi**, la SSA interviene sulla base di un'unica variante di calcolo, ovvero quella più favorevole alle autrici e agli autori di tutte le opere rappresentate.

7. Tariffe – utilizzazioni all'estero

- 7.1. Se la SSA è rappresentata da una società straniera nel territorio di utilizzazione, le condizioni e le tariffe di tale società prevarranno sulle presenti condizioni generali. L'elenco dei territori interessati è pubblicato sul sito www.ssa.ch e aggiornato periodicamente.
- 7.2. Se la SSA interviene direttamente presso un ente utilizzatore all'estero, saranno applicate le condizioni e le tariffe applicabili alla Svizzera, con riserva di una riduzione degli importi forfettari minimi per tenere conto del tenore di vita locale.
- 7.3. Queste disposizioni per le utilizzazioni al di fuori del territorio svizzero si applicano esclusivamente se la SSA ha la facoltà di riscuotere i diritti dell'autrice o dell'autore nel territorio interessato.

8. Modalità di riscossione

- 8.1. Entro e non oltre 15 giorni dopo le rappresentazioni, l'ente utilizzatore debitore dei diritti d'autore deve comunicare alla SSA il rendiconto dettagliato degli incassi, nonché gli altri elementi indicati nel modulo di dichiarazione d'incassi pubblicato sul sito www.ssa.ch.
- 8.2. Se le rappresentazioni si protraggono per più di 30 giorni, l'ente utilizzatore deve presentare una dichiarazione d'incassi per mese civile, entro i 15 giorni successivi alla fine del mese.
- 8.3. Le condizioni pubblicate sul sito www.ssa.ch si applicano alla comunicazione in forma elettronica della dichiarazione d'incassi.
- 8.4. Le fatture emesse dalla SSA sono redatte in franchi svizzeri (CHF) e trasmesse per via elettronica. Sono da saldare entro 30 giorni dalla data di emissione, senza nessuna deduzione. La SSA può fatturare spese supplementari per l'emissione di una fattura cartacea e inviata per posta, conformemente alle condizioni pubblicate sul sito www.ssa.ch.
- 8.5. Qualsiasi giustificativo richiesto dalla SSA (conteggio del sistema di biglietteria, documento fiscale ecc.) per potere controllare gli importi dichiarati deve esserle presentato entro 15 giorni. Dietro preavviso, la SSA può controllare la contabilità dell'ente utilizzatore.
- 8.6. All'ente utilizzatore è vietato pagare una parte o l'intero ammontare dei diritti d'autore dovuti alla SSA all'autrice o all'autore, a un ente di produzione o a un'eventuale agenzia.



9. Acconti e garanzie finanziarie

9.1. Anticipi (pagamenti anticipati di un importo garantito)

L'autrice o l'autore può richiedere a suo vantaggio un anticipo, ossia il pagamento anticipato di un importo garantito. Nel caso di un'opera di collaborazione, se una delle autrici o uno degli autori richiede un tale anticipo, la SSA propone alle altre autrici o agli altri autori di richiedere ugualmente un anticipo calcolato in base alla ripartizione dei diritti. Un importo fissato netto dall'autrice o dall'autore è soggetto a un aumento che tiene conto del tasso delle spese amministrative e dei contributi di natura sociale e culturale allora applicati dalla SSA.

9.2. Numero minimo di rappresentazioni/disdetta parziale o totale

L'autrice o l'autore può richiedere a suo vantaggio un numero minimo di rappresentazioni entro un determinato periodo. Alla scadenza di tale periodo, l'ente produttore è tenuto a versare l'importo corrispondente al numero di rappresentazioni non realizzate moltiplicato per il minimo garantito a rappresentazione stipulato nel contratto o, in mancanza di tale indicazione, basato sul calcolo dei diritti sul prezzo di cessione se questo è dovuto dall'ente organizzatore o, in ultima istanza, a CHF 100.- a rappresentazione.

L'importo di tale penale di disdetta costituisce la perdita di reddito dell'autrice o dell'autore in caso di annullamento per ordine governativo o per cause di forza maggiore.

Per qualsiasi domanda di esclusiva, la SSA fissa un numero minimo di rappresentazioni garantite corrispondente in generale a un terzo del totale delle rappresentazioni previste.

Il numero minimo di rappresentazioni è considerato valido per tutti gli autori.

9.3. Provvigioni

La SSA ha la facoltà di esigere il pagamento di provvigioni, in particolare nell'ambito di eventi annuali.

10. Sanzioni e stime

10.1. Qualsiasi ritardo nella presentazione della dichiarazione d'incassi, nei pagamenti e nella definizione dei piani di pagamento sarà soggetto a spese aggiuntive oltre ai diritti d'autore, secondo le condizioni pubblicate sul sito www.ssa.ch.

10.2. Se l'ente utilizzatore non presenta la dichiarazione d'incassi entro il termine ultimo fissato per iscritto dalla SSA, quest'ultima ha la facoltà di procedere a una stima dei diritti dovuti in base a criteri oggettivi e di raddoppiare l'importo dei diritti d'autore a titolo di penale. In assenza di obiezioni entro 30 giorni, la relativa fattura si considera accettata dall'ente utilizzatore.

10.3. In caso di recupero tramite procedura esecutiva, le spese procedurali sono a carico del debitore.

10.4. Inoltre, la SSA e l'autrice o l'autore si riservano espressamente il diritto di adire le vie legali dinanzi alle giurisdizioni competenti al fine di preservare i diritti dell'autrice o dell'autore interessato, nonché di richiedere un risarcimento, se del caso sotto forma di danni e interessi.



11. Spettacoli con un'economia particolarmente fragile ed eventi di beneficenza

11.1. Spettacoli con un'economia particolarmente fragile

Su richiesta da parte di un ente utilizzatore, e d'intesa con le autrici e gli autori interessati, la SSA può concedere sconti agli enti utilizzatori di spettacoli con un'economia particolarmente fragile. La richiesta deve essere accompagnata dai giustificativi richiesti dalla SSA. La SSA ha la facoltà di rifiutare di entrare nel merito.

11.2. Eventi di beneficenza (facenti appello alla generosità pubblica)

Previo accordo dell'autrice o dell'autore, la SSA può concedere l'esenzione dai diritti d'autore per eventi di beneficenza, a condizione che una richiesta in tal senso sia inviata alla SSA almeno sei settimane prima della rappresentazione e che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal regolamento specifico – «Condizioni per la concessione della gratuità dei diritti di rappresentazione in occasione di eventi di beneficenza» – disponibile su richiesta presso la SSA.

12. Responsabilità della beneficiaria o del beneficiario dell'autorizzazione

La beneficiaria o il beneficiario dell'autorizzazione può delegare il pagamento dei diritti d'autore a terzi, con riserva di informarne previamente la SSA e di fornirle una copia del contratto in virtù del quale tali terzi si impegnano espressamente a corrispondere i diritti d'autore. Il fatto di affidare a terzi tutto o parte dell'onere del pagamento non esonera la beneficiaria o il beneficiario dell'autorizzazione dalla sua responsabilità contrattuale in caso di inadempienza da parte di tali terzi.

13. Modifiche, diritto applicabile, foro competente, validità

La SSA ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento le presenti condizioni generali. A condizione che la modifica sia notificata tramite pubblicazione sul sito www.ssa.ch, le disposizioni modificate si applicano 30 giorni dopo la pubblicazione anche a tutte le autorizzazioni in corso che sono state rilasciate in precedenza.

I rapporti giuridici con la SSA sono soggetti al diritto svizzero e il foro competente è Losanna.

Le presenti condizioni generali entrano in vigore il 1° settembre 2026 e sono pubblicate sul sito www.ssa.ch il 16 febbraio 2026.

Approvate dal Consiglio di amministrazione della SSA il 4 dicembre 2025